

Per le esperienze locali sul D.Lgs. n. 257/2006 è già tempo di primi bilanci

di **Federica Paglietti**, Dipartimento Insempiamenti Produttivi e Interazioni con l'Ambiente - ISPESL
e **Sergio Malinconico**, incarico di ricerca presso il DIPIA - ISPESL

ISPESL

Sebbene non sia più possibile estrarre, importare, esportare, commercializzare e produrre amianto, prodotti di amianto o che lo contengono, sono ancora vive alcune attività che prevedono una manipolazione e una gestione di prodotti o di rifiuti che contengono asbesto. Poiché, con il passare degli anni, l'avanzamento dello stato di degrado di questo materiale comporta un notevole incremento del rilascio di fibre pericolose nell'ambiente aumentando il rischio di esposizione dei lavoratori e della popolazione, è stato emanato il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 257, con la volontà di tutelare i lavoratori addetti alle attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e trattamento dei rifiuti contenenti amianto, nonché di bonifica delle aree interessate dalla presenza del materiale pericoloso. Il nuovo provvedimento presenta, però, alcune difficoltà interpretative inerenti, per esempio, all'individuazione del lavoratore esposto, alle procedure autorizzative, all'esposizione e all'individuazione dei valori limite.

Osservatorio a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico

L'amianto è una sostanza che ha avuto numerosi impieghi a livello industriale e risulta ampiamente diffuso su tutto il territorio nazionale. In Italia costituisce un problema estremamente complesso che coinvolge aspetti economici, previdenziali, sanitari e ambientali. Sebbene la normativa italiana in materia sia tra le più restrittive a scala europea e internazionale, risulta opportuno ricordare che, a distanza di oltre dieci anni dall'introduzione della legge 27 marzo 1992, n. 257, che stabiliva la «cessazione dell'impiego dell'amianto» e, in particolare, il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto, di prodotti di amianto e di prodotti contenenti amianto, sono ancora presenti sul territorio nazionale circa 32 milioni di tonnellate di materiali contenenti amianto in matrice compatta e diverse tonnellate di amianto friabile, per un totale di circa 8 milioni di metri cubi di amianto puro. Ancora oggi ci sono in Italia numerosi siti contaminati da amianto, di tipo industriale e no, pubblici e privati.

Poiché questa sostanza è definita come cancerogena dallo IARC (*International Agency for Research on Cancer*) e i materia-

li che lo contengono come pericolosi dal CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), è necessario definire un quadro completo a scala nazionale del rischio connesso a questo agente cancerogeno e, conseguentemente, gestirne l'utilizzo e la dismissione con opportune cautele ai fini della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita e della tutela dell'ambiente.

Pertanto, tenuto conto che con il passare degli anni lo stato di degrado dei materiali comporta un notevole incremento del rilascio di fibre pericolose nell'ambiente, al fine di evitare esposizioni indebite di lavoratori o della popolazione, si sta procedendo a realizzare una mappa del rischio amianto che dia indicazioni sull'ubicazione geografica di questi siti e sull'urgenza degli interventi di bonifica da attuare. Inoltre, è stato recentemente emanato il D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257, in merito alla «Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro», per garantire i lavoratori addetti alle attività di manutenzione, di rimozione, di smaltimento e di trattamento dei rifiuti contenenti amianto, nonché di bonifica delle aree interessate.

Obiettivi, peculiarità ed aspetti positivi

Il D.Lgs. n. 257/2006 ha l'obiettivo di colmare una serie di lacune ereditate dalle norme finora in vigore in materia di sicurezza e di aggiornarle in base all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche raggiunte in questi anni.

In particolare, la nuova norma si applica «alle rimanenti attività lavorative che possono comportare per i lavoratori il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione, smaltimento e trattamento dei rifiuti contenenti amianto, nonché bonifica delle aree interessate».

Poiché le attuali norme vigenti vietano l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto e di prodotti che lo contengono, il nuovo decreto si rivolge alle restanti attività che prevedono la manipolazione e la gestione di prodotti o di rifiuti che contengono amianto. Si nota, quindi, la volontà di tutelare le categorie di lavoratori attualmente esposte a concentrazioni di amianto particolarmente elevate e, in particolare, è indirizzata ai bonificatori, trasportatori e smaltitori di rifiuti contenenti

amianto (RCA); dunque, si è presa coscienza del notevole incremento delle attività di bonifica e la norma tende a tutelare i lavoratori addetti.

Tra le finalità che il legislatore si propone vi è certamente quella di incentivare le attività di rimozione e di bonifica da amianto, snellendone le procedure autorizzative e gestionali. Precedentemente, le norme prevedevano le medesime procedure autorizzative sia per le bonifiche di modesta entità e pericolosità sia per quelle rilevanti. Invece, il D.Lgs. n. 257/2006 elimina alcune notifiche e autorizzazioni nei casi di:

- brevi attività non continuative di manutenzione;
- rimozione senza deterioramento di materiali non degradati;
- incapsulamento e confinamento di materiali in buono stato.

Le attività di bonifica dovevano essere intraprese già in applicazione del D.P.R. 8 agosto 1994 il quale stabiliva che le Regioni e le Province autonome predisponessero un censimento puntuale dell'amianto sul territorio di propria competenza e predisponessero un conseguente piano di bonifica e di gestione dei rifiuti. Poiché in molte regioni questi piani di censimento e di bonifica non risultano ancora attuati, al fine di individuare, in tempi brevi, le aree di estensione rilevante contaminate da amianto, la legge 23 marzo 2001, n. 93, all'art. 20, ha stabilito che si realizzi una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente. Il successivo decreto applicativo, il D.M. 18 marzo 2003, n. 101, ha emanato il regolamento per la realizzazione di questa mappatura e dei relativi interventi di bonifica di particolare urgenza. Quest'ultima norma ha dato un notevole impulso alle attività di bonifica dell'amianto rendendo necessaria l'emanazione del D.Lgs. n. 257/2006 per la tutela dei numerosi addetti del settore in crescente espansione.

Inoltre, il decreto tende a un sempre maggiore e puntuale coinvolgimento del datore di lavoro, responsabilizzandolo, anche legalmente, nelle azioni di attuazione delle iniziative di prevenzione nei confronti dei lavoratori; propone, sempre con l'intento di tutelare maggiormente i lavoratori, un limite di esposizione unico alle fibre di amianto in ambiente lavorativo, pari a 100 fibre/litro,

sia che si tratti di fibre anfiboliche sia di crisotilo, adeguandosi a quanto previsto dalla direttiva europea 2003/18/CE e riducendolo rispetto ai valori finora previsti in Italia (600 fibre/litro per crisotilo e 200 fibre/litro per anfiboli). Questo risulta estremamente importante in quanto spesso sono stati registrati casi di lavorazioni su materiali compatti, adottando per i lavoratori come limite di esposizione il valore di 600 ff/l e considerando erroneamente che essi contenessero solo crisotilo, mentre, in realtà, spesso contenevano anche fibre anfiboliche in quantità variabile. L'equiparazione a un unico limite di esposizione per entrambe le tipologie di asbesto, dunque, è utile a garantire una migliore applicazione della norma, non lasciando spazio a dubbi interpretativi da parte dei datori di lavoro e delle autorità di controllo.

Oltre a questo, l'art. 59-septies stabilisce che l'esposizione dei lavoratori all'amianto deve essere sempre ridotta al minimo e, in ogni caso, entro il limite sopra citato adottando tutti gli accorgimenti possibili. A ulteriore integrazione e sostegno del principio di massima precauzione, la norma stabilisce che debba essere effettuata una valutazione del rischio ogni qualvolta si verificano modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione, anche nel caso in cui non si superino i valori limite. Qualora intervenissero modifiche delle condizioni di lavoro in attività soggette a notifica, dovrà essere ripresentata una nuova notifica.

L'individuazione del lavoratore esposto

La nuova norma è stata concepita indirizzandola ai lavoratori addetti alla manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate. Non è stato considerato, nella sua impostazione, il caso di lavoratori esposti, a vario titolo, in ambienti con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto. Poiché, però, il D.Lgs. n. 257/2006 ha abolito, con l'art. 5, il capo III, D.Lgs. n. 277/1991, che definiva le norme a tutela di tutti i lavoratori esposti ad amianto, sia che fossero addetti alla manutenzione, rimozione, bonifica, trasporto e gestione dei RCA, sia che fossero semplicemente

esposti in ambienti di lavoro con presenza di amianto, esso dovrebbe essere inteso da applicarsi, almeno per i criteri generali, a tutti i lavoratori. Questo può essere, in parte, desunto sia dall'art. 59-bis, il quale stabilisce che le disposizioni del decreto legislativo si applicano alle attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto (tralasciandone la specifica), sia dall'art. 59-quater, comma 2, il quale dispone che «se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione» il datore di lavoro «applica le disposizioni previste dal presente titolo». Certo è che i successivi articoli della norma appaiono concepiti e mirati a fornire indicazioni specifiche per le categorie ad alto rischio sopra menzionate. Questo dà luogo a interpretazioni diverse nelle differenti Regioni italiane da parte degli Organi di vigilanza competenti per territorio con conseguenti inaccettabili incongruità. Si ritiene opportuno, dunque, che il Ministero della Salute integri il D.Lgs. n. 257/2006 con ulteriori indicazioni volte a definirne meglio il campo di applicazione e a tutelare anche i lavoratori a vario titolo esposti in ambienti con presenza di amianto o materiali contenenti amianto.

Le procedure autorizzative

L'art. 59-quinquies stabilisce, nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità, una diminuzione e/o eliminazione di alcune procedure autorizzative, tra cui la notifica, la sorveglianza sanitaria e il registro di esposizione e le cartelle sanitarie e di rischio.

Questo può comportare che piccole ditte che effettuano numerosi interventi di modesta entità e durata, che si susseguono quasi quotidianamente, non devono presentare le notifiche presso gli Organi competenti (che attivano anche le procedure di vigilanza); pertanto, i lavoratori addetti non risultano in tal modo tutelati e non vi è certezza che gli interventi svolti vengano effettuati nel rispetto delle norme di settore e delle norme di tutela degli ambienti di vita circostante (eventuale esposizione indebita di abitanti, lavoratori impiegati in settori differenziati e operanti nelle adiacenze).

Si può verificare, inoltre, che alcune ditte accettino lavori di una certa consistenza e li disgregino in tanti piccoli interventi "sporadici e di debole intensità" (non essendo stabi-

lito chi lo definisce), al fine di gestire le attività di bonifica senza notifiche e con minore vigilanza da parte degli Organi di controllo locali. Inoltre, lasciano perplessi le diciture di cui alle lettere a), b), c), art. 59-*quinquies*, relative allo stato di conservazione (buono e cattivo stato), alle tipologie di materiali (friabili e compatti) e alle lavorazioni che non comportano deterioramento; non essendo definito chi determina i parametri sopra citati (autorità di vigilanza o datore di lavoro) si potrebbe incorrere in erronee classificazioni (volute e/o non volute) comportanti rimozioni senza le dovute cautele.

Inoltre, specificatamente per interventi di manutenzione, di incapsulamento e di confinamento, non è prevista nessuna comunicazione formale agli organi di vigilanza, con conseguente assenza di tracce degli interventi effettuati presso le Autorità di controllo, con impossibilità di verificare, da parte di questi ultimi, oltre alla corretta esecuzione dei lavori, anche, a distanza di anni, la loro effettiva tenuta (incapsulamento, confinamento) che, come noto, è limitata nel tempo.

Per ciò che concerne, infine, la lettera d), art. 59-*quinquies*, relativo alla sorveglianza e al controllo dell'aria e al prelievo dei campioni, esso non obbliga il datore di lavoro alla sorveglianza sanitaria e alla istituzione e all'aggiornamento di cartelle sanitarie e di rischio per i lavoratori addetti. Questo non tutela i lavoratori del settore analitico che spesso effettuano indagini ambientali e monitoraggi quotidianamente durante un intero turno lavorativo.

La notifica

L'art. 59-*sexies* prevede che prima dell'inizio dei lavori, escludendo le brevi attività non continuative di manutenzione, la rimozione senza deterioramento di materiali non degradati, l'incapsulamento e il confinamento di materiali in buono stato, il datore di lavoro è tenuto a presentare una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio, non stabilendo, però, entro quanto tempo prima della data di inizio lavori la notifica deve avvenire consentendo, quindi, che questo possa avvenire anche *in extremis*, lasciando poco tempo agli organi di controllo (dotati di scarso personale) per organizzare le attività di vigilanza sulla correttezza delle attività intraprese.

Comunque, l'articolo prevede la comunicazione della data di inizio lavori e la relativa durata.

Nel caso di lavori di demolizione o rimozione che prevedono la presentazione di un piano di lavoro, lo stesso piano di lavoro sostituisce la notifica.

Poiché, quindi, i lavori di cui alle lettere a), b) e c), art. 59-*quinquies*, sono esclusi dalla notifica, come anche avviene per i lavori di demolizione o rimozione, se ne deduce che la notifica rimarrebbe da effettuarsi solo nei casi di trasporto, gestione di RCA e/o loro trattamento in specifici impianti.

Le misure igieniche del cantiere

L'art. 59-*octies* prevede che le misure igieniche tipiche di un cantiere di bonifica da amianto non vengano applicate nei casi di incapsulamento, confinamento e brevi attività di manutenzione in quanto comporterebbero esposizioni sporadiche e di breve intensità.

In primis non è sempre vero che le attività in questione non comportino rischi per la salute e per l'ambiente, *in secundis*, le norme igieniche dovrebbero essere rispettate in ogni tipologia di intervento perché sempre e comunque collegate ad aspetti di tutela sanitaria della persona.

Inoltre, nessun decreto ha mai esaminato e stabilito direttive per la tutela dei lavoratori dal rischio amianto in ambiente *out-door*.

Esposizione e valore limite

Gli artt. 59-*nonies* e 59-*decies* stabiliscono che il valore limite di esposizione sia di 100 fibre/litro, sia per il crisotilo, sia per le fibre anfiboliche, e che il controllo dell'esposizione venga effettuato secondo una procedura ormai standardizzata e attuata nelle attività di bonifica *indoor* (come stabilito dalle precedenti norme, il D.Lgs. n. 277/1991 e il D.M. 6 settembre 1994). In realtà, soprattutto nelle bonifiche di una certa importanza, gli interventi si svolgono prevalentemente in ambiente aperto. La metodica di campionamento e analisi stabilita in questi casi non risulta idonea e anche il limite di esposizione stabilito deve comunque tenere conto del valore di fondo ambientale e delle indicazioni dell'OMS per gli ambienti di vita. Per le bonifiche dei siti di interesse nazionale si opera già da anni secondo le seguenti indicazioni:

- il piano di lavoro deve essere presentato

alla AUSL competente per territorio nel caso di lavorazioni in ambiente chiuso; nel caso gli interventi di bonifica si svolgano anche in ambiente *outdoor*, il piano dovrà essere presentato anche all'ARPA regionale; prima dell'inizio dei lavori è necessario effettuare un monitoraggio, per almeno 15 giorni, della concentrazione di amianto presente in tutto il sito e, quindi, in ambiente sia esterno sia interno (valutazione di ogni singola porzione da bonificare). Questi controlli andranno eseguiti in punti di prelievo da concordare con l'ARPA, effettuando campionamenti ambientali con pompe ad alto flusso, 3.000 litri, 8-10 l/m, e analisi al microscopio elettronico a scansione (SEM). I valori verranno considerati come valore di fondo ambientale;

- durante le fasi di bonifica andranno effettuati monitoraggi ambientali, con le medesime procedure indicate al punto precedente, e personali, sugli operatori addetti alla bonifica, con pompe a basso flusso, 480 litri, 2-3 l/m, analisi al microscopio ottico in contrasto di fase (MOCF), secondo quanto raccomandato dal metodo OMS, *Determination of airborne fibre number concentrations*, del 1997;

- per gli ambienti *indoor* (per esempio, capannoni) si farà riferimento al D.M. 6 settembre 1994 e, qualora le analisi dei filtri dimostrino il raggiungimento delle soglie di preallarme e di allarme stabiliti dallo stesso decreto ministeriale, dovranno essere adottate le misure cautelative indicate nel citato decreto. Inoltre, nel caso di preallarme, sarà necessario avvertire, entro le 24 ore, l'AUSL e l'ARPA, mentre, nel caso di allarme, sarà necessario avvertire immediatamente questi enti;

- per gli ambienti *outdoor*, non essendovi una normativa specifica di settore, si ritiene opportuno considerare come soglia, al di sopra della quale segnalare l'allarme e procedere secondo quanto indicato dal D.M. 6 settembre 1994, il doppio del valore di fondo ambientale registrato prima dell'inizio dei lavori;

- al termine della bonifica delle singole aree, si dovrà procedere alla restituibilità di queste da parte delle autorità di controllo locali (AUSL e ARPA) che avverrà qualora non venga riscontrato, con analisi al SEM (campionamenti ambientali con pompe ad alto flusso, 3.000 litri, 8-10 l/m), in ambienti *indoor*, un valore superiore a 2 ff/l e, in ambienti *outdoor*, un valore uguale o supe-

riore al doppio del valore di fondo registrato prima dell'inizio dei lavori o 1 f/l, valore indicato dall'OMS in ambiente cittadino come valore limite di riferimento per l'amianto. Nelle aree in cui si prevedono confinamenti, questi ultimi non potranno essere aperti prima della avvenuta restituzione dell'area, con idonea certificazione, come bonificata da parte dell'AUSL e ARPA.

Si ritiene opportuno ribadire che, poiché il D.Lgs. n. 257/2006 fa salva la legge n. 257/1992 e i suoi decreti applicativi, rimane compito delle autorità di controllo locali (AUSL e ARPA) verificare la correttezza degli interventi di bonifica da amianto e certificare la restituibilità delle aree dopo l'avenuta bonifica.

Demolizione e rimozione dell'amianto

L'art. 59-duodecies concerne esclusivamente i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto e non interventi di manutenzione, incapsulamento, confinamento, trasporto, smaltimento e trattamento. Pertanto, sono escluse, per tutte queste attività, le prescrizioni di questo articolo comportando una grave mancanza di garanzie per la tutela dei lavoratori e dell'ambiente.

Per queste attività non è stabilita la presentazione di un piano di lavoro. Questo comporta che, non essendo prevista dall'art. 59-quinquies la notifica per la manutenzione, l'incapsulamento e il confinamento e non essendo prevista, dall'art. 59-duodecies, la presentazione di un piano di lavoro per queste attività, sembrerebbe che esse possano essere svolte al di fuori di qualsivoglia controllo da parte degli Organi di vigilanza competenti per territorio. Per le attività di trasporto, smaltimento e trattamento di RCA, sebbene rimanga in essere la presentazione di una notifica, la mancata richiesta di uno specifico piano di lavoro appare non opportuna né cautelativa.

Al comma 1 è stabilito che i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'art. 30, comma 4, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Con questa dicitura^[1] si voleva intendere che le ditte che effettuano lavori di bonifica, di trasporto, di

smaltimento e di trattamento di amianto o di RCA devono essere iscritte ai relativi albi professionali, ai sensi dell'art. 212, D.Lgs. n. 152/2006, comma 8. Questo in conformità anche con quanto previsto dall'art. 12, comma 4, legge n. 257/1992, tuttora in vigore. Al comma 3 l'articolo prevede che il piano di lavoro contenga indicazioni sulle misure necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno. La protezione può avvenire adottando esclusivamente le procedure di monitoraggio e le analisi precedentemente elencate e, tuttavia, mancanti nella nuova norma.

Il piano prevede, con particolare riferimento alla lettera b), comma 4, la fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI); non essendo applicato alle categorie sopra riportate, si deduce la non obbligatorietà alla fornitura di DPI in lavori di breve manutenzione, incapsulamento e confinamento e monitoraggio. Questo non sembra conforme con tutte le norme sulla tutela dei lavoratori.

È opportuno ribadire, comunque, un concetto di rilevante importanza: nei lavori di demolizione o rimozione il piano di lavoro prevede l'adozione di dispositivi di protezione individuale. Questi DPI devono essere sempre adottati e adeguati al rischio di esposizione (maggiori sono le concentrazioni di fibre di amianto, maggiore deve essere il fattore di protezione del dispositivo) e, tenuto conto che la legge n. 257/1992 e tutti i suoi decreti applicativi rimangono in vigore, il datore di lavoro deve sceglierli sulla base di quanto previsto dall'art. 3 e dall'Allegato 3 al D.M. 20 agosto 1999.

Quindi, il lavoratore deve essere sempre e comunque tutelato e provvisto di idonei dispositivi di protezione e, in particolare, dotato almeno di una semimaschera con filtro P3 nel caso di lavorazioni saltuarie (manutenzioni o riparazioni circoscritte) o, tenuto conto della relativa esposizione, di DPI a maggiore efficienza (maschere intere con filtro P3, elettrorespiratori THP3 e/o TMP3, respiratori isolanti).

Nel caso di determinate operazioni lavorative, secondo quanto stabilito dall'art. 59-un-

decies, in cui è prevedibile che l'esposizione dei lavoratori superi il valore limite di 100 ff/litro di cui all'art. 59-decies, «il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti» (DPI con un fattore di protezione idoneo a tutelare il lavoratore da rilevanti concentrazioni di amianto) e, dunque, «adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie» (secondo quanto previsto per le attività di bonifica dal D.M. 20 agosto 1999, almeno elettrorespiratori THP3 e TMP3) «ed altri dispositivi di protezione individuale e ne esige l'uso durante i lavori». Nel caso in cui il valore limite di 100 ff/litro venga superato, come stabilito dall'art. 59-decies, comma 2, oltre a quanto appena ribadito, «il datore di lavoro è tenuto ad individuare le cause del superamento e ad adottare il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati». Poiché il nuovo decreto recepisce la direttiva europea 2003/18/CE, questa disposizione deve essere intesa in maniera analoga a quanto già adottato e stabilito negli altri Paesi dell'UE, per cui, nel caso di superamento del valore limite di esposizione all'interno del cantiere di bonifica, devono essere interrotte le attività di bonifica e adottate tutte le misure atte ad abbassare il valore della concentrazione di fibre al di sotto di 100 ff/l. In proposito, si rammenta che l'art. 3, legge n. 257/1992, stabilisce che «la concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro, ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli Enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite» di esposizione.

L'interpretazione di alcune realtà a scala locale e regionale degli artt. 59-decies, 59-undecies e 59-duodecies, per la quale solo nel caso di superamento del valore limite di esposizione si adottano i DPI a tutela dei lavoratori, non deve in alcun modo essere accettata. Inoltre, l'interpretazione che

[1] In realtà, erronea in quanto il decreto legislativo n. 22/1997 è stato abrogato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale».

l'adozione di questi DPI sia l'unica misura richiesta dopo la verifica di un superamento del limite non appare coerente con gli indirizzi di tutte le norme di settore, compreso lo stesso D.Lgs. n. 257/2006. Si ribadisce che la dicitura del comma 2, art. 59-*decies*, va intesa come identificazione e rimozione delle cause che hanno comportato il superamento mediante l'adozione di tutte le misure tecniche necessarie alla riduzione della concentrazione di fibre di amianto al di sotto del valore limite di esposizione (110 ff/l). Si ritiene che le interpretazioni segnalate da alcune realtà locali e regionali non rispecchino in alcun modo la volontà del legislatore, europeo e italiano, e che sia indispensabile e urgente che il Ministero della Salute integri il D.Lgs. n. 257/2006 con una nota chiarificatrice, in particolare in merito agli articoli sopra menzionati.

Ancora l'art. 59-*duodecies* stabilisce che il piano:

- non contempli la data di inizio dei lavori né la loro durata precisa ma soltanto presumibile (lettera g);
- debba essere presentato agli organi preposti «*almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori*» (comma 5);
- sostituisca la notifica nella quale era prevista specificatamente la data di inizio lavori e la relativa durata (comma 6).

In conseguenza a questi ultimi tre aspetti ne deriva che:

- non essendo esplicitato che gli organi di vigilanza siano tenuti a validare il piano di lavoro presentato, si sta già verificando, a scala territoriale, che alcune AUSL non si assumano la responsabilità di verificare la correttezza degli stessi, non garantendo, in questo modo, che lavori di demolizione e rimozione avvengano con le dovute precauzioni e cautele. Inoltre, le imprese non sono più tenute ad attendere alcuna autorizzazione da parte degli organi competenti per territorio prima dell'inizio dei lavori. Si sottolinea, infine, che già alcune ditte di bonifica procedono al pagamento della validazione dei piani di lavoro agli organi competenti, al fine di vedere certificata la qualità dei lavori da intraprendere ed evitare che essi vengano interrotti durante le fasi operative. Questo comporta una non omogeneità di comportamento dei soggetti coinvolti che determina, a scala territoriale, gravi situazioni di difformità (alcuni piani di lavoro sono validati e altri no; alcune AUSL non ritengono di

dover effettuare la validazione in nessun caso, altre AUSL accettano di validare solo previo pagamento, altre ancora li validano gratuitamente ritenendolo compito istituzionale; l'esistenza di differenti prezzari regionali);

- risulta sostituita la notifica con il piano di lavoro per interventi di rimozione e di demolizione; poiché dalla notifica erano già state escluse le attività elencate nell'art. 59-*quinquies* (brevi attività di manutenzione, rimozione senza deterioramento, incapsulamento e confinamento, sorveglianza e controllo) la validità dell'art. 59-*sexies* rimarrebbe applicata alle sole categorie di trasporto, di smaltimento e di trattamento di RCA;

- non è certa la data inizio lavori;
- gli organi di vigilanza possono ricevere il piano anche solo 30 giorni prima del loro inizio e non più 90 giorni come precedentemente stabilito dal D.Lgs. n. 277/1991. Questo crea serie difficoltà a tali organi di controllo, vista la nota scarsità di personale e di risorse, nell'esaminare tutti i piani che gli pervengono in così breve tempo;
- le ditte potrebbero presentare numerosi piani di lavoro all'inizio dell'anno, con conseguente difficoltà degli organi di vigilanza a effettuare la fase ispettiva, non essendo certa la durata dei lavori né l'effettivo periodo di svolgimento.

L'informazione

L'art. 59-*terdecies* stabilisce che il datore di lavoro effettua attività di informazione ai lavoratori; tra l'altro, prevede che, in caso di superamento della concentrazione limite (100 ff/l), il datore di lavoro informi il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti. Si ritiene opportuno che questa comunicazione venga estesa sia alla AUSL sia all'ARPA competente per territorio affinché possa aver luogo una idonea attività di sorveglianza circa la definizione e l'applicazione delle misure di emergenza per la riduzione del rischio. Inoltre, dovrebbe essere specificata la tempistica inerente a queste comunicazioni agli organi di vigilanza.

La formazione

L'art. 59-*quaterdecies* stabilisce che possono essere addetti alla rimozione e allo smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato specifici corsi di formazione pro-

fessionale. Si ritiene che la dicitura "possono" sia poco opportuna e debba essere sostituita o interpretata come "devono".

Conclusioni

In questa disamina del nuovo D.Lgs. n. 257/2006 sono state segnalate le modifiche introdotte rispetto alle precedenti norme di settore, evidenziando alcuni aspetti autorizzativi e operativi che stanno creando difficoltà interpretative presso gli organi competenti per territorio con conseguenti variabilità applicative nelle diverse regioni italiane.

Il nuovo decreto, preso atto di un notevole incremento delle attività di bonifica da amianto, ha il fine di fornire linee guida per la tutela dei lavoratori addetti e di agevolare, inoltre, le procedure autorizzative degli interventi, responsabilizzando maggiormente i datori di lavoro ma, al contempo, sottraendo parte degli obblighi e delle competenze agli organi di vigilanza.

È opportuno segnalare, inoltre, che la norma è indirizzata ai lavoratori che effettuano attività di manutenzione, di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate. Al contrario, non interessa specificamente categorie lavorative che possono comportare esposizioni ad amianto né, tanto meno, lavoratori della navigazione marittima e aerea, delle Forze Armate, del settore estrattivo delle pietre verdi che risultavano già trascurate dalla precedente legislazione. Le considerazioni finora riportate sul D.Lgs. n. 257/2006 sono la risultanza di un serrato confronto tra docenti ed esperti del settore con autorità regionali, locali, sindacali ecc., che hanno partecipato al Corso di formazione permanente per la lotta all'amianto organizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con la collaborazione scientifica dell'ISPESL.

In conclusione, tenuto conto delle differenti interpretazioni date a scala locale e regionale della norma e della confusione generatasi a livello operativo, sia per ciò che concerne le società di bonifica, di trasporto e di smaltimento, sia per quanto di competenza delle autorità di controllo, gli autori e i soggetti che a vario titolo hanno partecipato a questa discussione auspicano che il Ministero della Salute emani una nota integrativa ed esplicativa del D.Lgs. n. 257/2006. ●